ISTITUZIONE DELLE CATTEDRE, NON LICENZIABILITA' DEGLI INSEGNANTI NON DI RUOLO, RISERVE DEI POSTI E SOSPENSIONE DEGLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO, NELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA

# Art. 1-bis

Il numero degli alunni per classe nelle scuole statali secondarie superiori non puo' essere maggiore di 25. La norma di cui al precedente comma avra' attuazione graduale e con successivo provvedimento legislativo sara' stabilita la data da cui avra' inizio l'applicazione della norma stessa.

Versione in vigore dal 8 agosto 1970, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Istituzione delle cattedre, non licenziabilita' degli insegnanti non di ruolo, riserve dei posti e sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica |
| Estremi | Decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1970 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-delle-cattedre-non-licenziabilita-degli-insegnanti-non-di/art-1-bis/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it